



Comune di Cittanova

Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.04.2016 prot. 4824, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Presiede la seduta il Presidente de Consiglio Dott. GIOVINAZZO BERNADETTE.

All'appello risultano essere presenti e assenti i consiglieri comunali, come dal seguente prospetto:

N.ro Ordine	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	GIOVINAZZO BERNADETTE	Presidente	X	
2	BOVALINO FRANCESCA	Consigliere	X	
3	D'AGOSTINO FRANCESCO	Consigliere		X
4	MESIANI FORTUNATA	Consigliere	X	
5	GUERRISI PATRIZIA	Consigliere	X	
6	IORFIDA LEONARDO	Consigliere	X	
7	LA DELFA ANSELMO	Consigliere	X	
8	FERA ANTONINO	Consigliere	X	
9	MARCHESE GIROLAMO	Consigliere	X	
10	SORBARA ROBERTO	Consigliere	X	
11	LOPREVITE ANTONIO	Consigliere		X
12	CANNATA' ALESSANDRO	Consigliere	X	
13	BERLINGERI SALVATORE	Consigliere		X
14	RUSSO ETTORE	Consigliere	X	
15	DANGELI GIUSEPPE	Consigliere	X	
16	FOCI LUISA	Consigliere	X	
Totale			13	3

Presenti il Sindaco Francesco Cosentino e n. 13 Consiglieri

Assenti n. 3 Consiglieri

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa CRIACO ANTONIA**

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato il numero legali dei consiglieri presenti in aula, invita il consiglio comunale a trattare il punto posto all'ordine del giorno: "*Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Approvazione aliquote anno 2016*"

Relaziona il **Sindaco** illustrando le novità più salienti introdotte dal Governo in materia di IMU ed entrate in vigore a gennaio 2016.

**Alle 18.40 entra il Consigliere D'Agostino –
Presenti n. 15 – Assenti n. 2 (Berlingeri – Loprevite)**

Interviene il consigliere Dangeli il quale, a nome del suo gruppo consiliare, propone di istituire un'aliquota ridotta al 4,6/000 da applicare alle abitazioni utilizzate come abitazione principale sebbene non ricadenti nelle fattispecie previste dalla legge di stabilità che ha disciplinato il comodato d'uso tra parenti in linea retta entro il primo grado.

A questo punto il consigliere Dangeli legge un documento che allega agli atti del presente verbale sotto al lettera A).

Si apre la discussione: Intervengono i consiglieri Foci, Cannatà – Interviene il Vice Sindaco.

(Gli interventi del Sindaco e dei consiglieri sono riportati integralmente nel verbale della seduta del Consiglio Comunale a seguito di registrazione della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri;

Premesso che:

- In attuazione degli art. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2001, n 23, in materia di federalismo municipale;
- Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- La legge di stabilità 2014, l. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione ai servizi comunali;
- La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (a decorrere dal 1° gennaio 2016) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la legge 28.12.2015, n 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte le novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che in comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Art. 1 comma 10 lettera a) viene eliminata la possibilità per i comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

- Art. 1 comma 10 lettera b) la base imponibile è ridotta al 50 per cento “ per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.....”;
- Art. 1 comma 13 – “ A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
- Art. 1 comma 10, lett. e) .le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- Art. 1 comma 14 lett. c) viene definito un valore di riferimento per la TASI : *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”*;
- Art. 1 comma 15- E' prevista l'esenzione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- Art. 1, comma 21 - *A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”* (cd. Imbullonati);
- Art. 1 comma 53- *“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”*.

Ricordato che dal 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è suddiviso tra Stato (tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base) e comuni (tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote);

Richiamato l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) il quale abolisce la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell' art. 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Atteso che:

- Il fondo è stato ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n 147/2013;
- Il fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- Le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria podestà regolamentare;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31.10.2015, come rettificato dal decreto in data 9.11.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 in data 17.11.2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs n 267/2000, è stato differito al 31 marzo 2016;
- il DM del Ministero dell'interno del 1° marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art 151, comma 1, del D.lgs n 267/2000, è sta ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n 201/2011 (convertito in legge n 214/2011) fissa le misure di base;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato di cui all'art. 13 del D.L. n 201/2011 (conv. in l. n 214/2011) e all'art. 1 comma 380 della legge 224/2012, ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

Ritenuto di approvare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 -	Aliquota 5 per mille
Immobili categorie catastali B/1 – B/2 – B/4 – D/4 – D/5	10,6 per mille
Altri immobili	9,3 per mille
Terreni agricoli	///

Richiamato l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il TUEL 267/2000:

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Cannatà che annuncia a nome del suo gruppo consiliare voto contrario e legge al consiglio un documento che allega al presente verbale sotto al lettera B);

Con voti favorevoli 11 e voti contrari n. 4 (Cannatà, Russo, Dangeli – Foci), legalmente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **Di approvare**, per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.lgs 6.12.2011, n 201, convertito in legge 22.12.2011, n 214 come di seguito indicato:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 -	Aliquota 5 per mille
Immobili categorie catastali B/1 – B/2 – B/4 – D/4 – D/5	10,6 per mille
Altri immobili	9,3 per mille
Terreni agricoli	///

- 2) **di stabilire** che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per la quale continua ad applicarsi l'imposta perché appartenente ad una delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) **Di dare atto** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità parziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- Le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
 - I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - Un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 4) **Di dare atto**, inoltre, che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 5) **Di dare atto**, altresì, che :
- L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;
 - L'art. 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha escluso dalla stima diretta alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (cd. Imbullonati);
6. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Fto Dott.ssa Bernadette Giovinazzo

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa Antonia Criaco

Espressione PARERI ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

REGOLARITÀ TECNICA	REGOLARITÀ CONTABILE
SETTORE FINANZIARIO	SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Fto Dott. Giuseppe CROCITTI	Il Responsabile del Settore Fto Dott. Giuseppe CROCITTI

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cittanova, lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione

A è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;

B è divenuta esecutiva il giorno _____

B1 perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (**art.134 4° comma - D. Lgs del 18/8/2000 N.267**)

B2 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (**art. 134 3° comma- D. Lgs del 18/8/2000 N.267**)

per le attestazioni di cui alle lettere _____

Dalla Residenza Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo